



COMUNE DI MICIGLIANO
PROVINCIA DI RIETI

Via S. Biagio 1 - 02010 Micigliano (Ri) - C.F. 00113670574- tel/fax 0746/577893

N. 242 del Registro generale

COPIA

**DETERMINAZIONE AREA 2 - AREA TECNICA LL.PP E
MANUTENTIVA
Ufficio SINDACO
del 03-07-2021 N.144**

Oggetto: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PATRIMONIO COMUNALE -
NULLA OSTA AL VINCOLO PAESAGGISTICO

**VISTO IL DECRETO SINDACALE N.2/2019 DEL 02.07.2019 DI ASSEGNAZIONE DELLE
RESPONSABILITA' DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI COMUNALI**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il progetto relativo ai lavori di Manutenzione straordinaria per messa in sicurezza patrimonio comunale – parte relativa al rifacimento della tettoia e realizzazione vetrina locale commerciale consegnato agli atti comunali dal progettista incaricato per il Comune di Micigliano Ing. Piccioni Serafino il 15.05.2021, e la necessità di ottenere, ai sensi dell'art. 146 del D. L.gs 42 del 22.01.2004, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica allo scopo di cantierizzazione dell'opera e ricadente in:

- immobili e aree di notevole interesse pubblico (art.136 lettera d) Vincoli dichiarativi d'insieme - beni d'insieme DM 15/07/1964 - 22.05.1985;
- Aree tutelate per legge: art.142 lettera g) – vincolo ricognitivi di legge;
- immobili e aree tipizzati individuati dal PTPR: articoli 143-156 – vincoli ricognitivi di piano paesistico;

VISTO l'art. 82 del D. P. R. n. 616 del 24.07.1977, con il quale sono state delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

VISTA la legge Regionale n. 59 del 19.12.95 con le quali sono state subdelegate ai comuni alcune delle funzioni amministrative esercitate dalla Regione per la protezione delle bellezze naturali;

VISTE le leggi Regionale n. 11 e n. 12 del 22.05.1997, che hanno introdotto modificazioni alla L. R. 59/95;

VISTE le leggi Regionali n. 24 e n. 25 del 06.07.1998, e successive mm. e ii., aventi per oggetto la tutela dei Beni e delle opere sottoposti a vincolo paesaggistico;

VISTA la legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico) e successive modifiche, la quale ha approvato i Piani territoriali paesaggistici (PTP) e, nel contempo, ha disposto che la Regione proceda all'approvazione del Piano territoriale paesistico regionale (PTPR), quale unico piano con efficacia cogente per i beni paesaggistici, secondo la disciplina di redazione e approvazione di cui agli articoli 21 e seguenti della L.R. 24/1998 e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche, ed in particolare l'art. 146 che disciplina il procedimento di autorizzazione alla realizzazione di opere ed interventi ricadenti nei Beni Paesaggistici di cui all'art. 134;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 4475 del 30.07.1999, riguardante l'approvazione del Testo Coordinato delle norme tecniche di attuazione del P. T. P. n. 5 – Rieti (art. 20 comma 2 legge Regionale n. 24 del 06.07.1998 e successive modifiche);

VISTO il comma 6 bis (comma aggiunto dall'art. 94 della L.R. n° 2 del 06.02.2003) dell'art. 1 della L.R. 59/95, il quale stabilisce che, qualora i comuni siano privi di commissione edilizia “i relativi pareri di cui ai commi 5 e 6 – della legge 59/95 - sono richiesti dal competente organo comunale ad un tecnico avente i requisiti previsti dal comma 5.”

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n° 556 del 25.07.2007, inerente l'adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale ai sensi degli artt. 21, 22 e 23 della Legge Regionale 24/98, e successive modificazioni ed integrazioni, e la successiva Delibera della Giunta Regionale n° 1025 del 21.12.2007, recante le modifiche, le integrazioni e la rettifica della precedente delibera;

VISTE le modifiche apportate al P.T.P. vigente con Deliberazione di Consiglio Regionale del 31.07.2007 n° 41;

VISTA la Legge Regionale n. 8 del 22/6/2012 che ha modificato ed integrato la Legge regionale n. 59/95;

VISTO il D.P.R. 13 febbraio 2017 n.31 - Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

VISTO che, con deliberazione del Consiglio regionale 2 agosto 2019, n. 5, è stato approvato il PTPR, apportando modifiche al testo delle norme di cui alla decisione 59/2018;

VISTO che la deliberazione del Consiglio regionale 5/2019 veniva pubblicata sul BUR del 13 febbraio 2020, n. 13 senza il recepimento del documento «02.01 - Norme PTPR - Testo proposto per l'accordo Regione/MiBACT»;

VISTO il ricorso alla Corte costituzionale per conflitto di attribuzioni sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri per l'annullamento della deliberazione del Consiglio regionale 5/2019;

VISTA la sentenza della Corte costituzionale 17 novembre 2020, n. 240 per effetto della quale è stata annullata la suddetta deliberazione del Consiglio regionale 5/2019;

CONSIDERATO che l'intervento in oggetto non rientra tra quelli per i quali non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 149 del D. L.gs 42/2004 e dell'art. 11 delle N.T.A. del P. T. P. R.;

CONSIDERATO che l'istanza è risultata completa della documentazione necessaria ai sensi del D. P. C. M. del 12.12.2005 , della L. R. 13/82 e del D.P.R. 13/02/2007 n. 31;

CONSIDERATO che l'Ufficio, ai sensi dell'art. 146 comma 7 del D. L.gs 42/2004, ha provveduto alla redazione dell'istruttoria a mezzo del tecnico specializzato in materia, e quindi all'accertamento di conformità dell'intervento proposto con la normativa di tutela paesaggistica, ed ha trasmesso la documentazione al Ministero per i beni Culturali ed Ambientali - Soprintendenza per i beni Archeologici e Architettonici per le Province di Rieti e Roma in data 26.05.2021 prot.n 1349;

VISTA la Delibera di Consiglio Regionale Lazio n. 5 del 21 aprile 2021 e con cui si approva il Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR);

CONSIDERATO che sono trascorsi più di 30 giorni dalla data di ricezione della pratica di cui trattasi al Soprintendente senza che sia intervenuto il parere vincolante del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali;

RILEVATO che “NON SUSSISTONO IN MERITO AL PROGETTO IN QUESTIONE PRECEDENTI AUTORIZZAZIONI EX ART. 7 DELLA LEGGE 1497/39”;

DETERMINA

Ai sensi dell'art. 146 del D. L.gs n. 42 del 22.01.2004 viene adottato il presente provvedimento di nulla osta paesaggistico inerentemente i lavori di Messa in sicurezza patrimonio comunale relativamente il ripristino della tettoia e realizzazione della vetrina del locale commerciale, ***come esplicato nella relazione tecnica ed elaborato grafico agli atti;***

La presente autorizzazione è rilasciata ai soli fini ambientali e paesaggistici e costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.

Prima del rilascio del titolo abilitativo edilizio previsto dal D.P.R. 380/2001, altri organi dovranno accertare per le proprie competenze l'ammissibilità o meno del progetto in ordine alle vigenti norme urbanistiche ed edilizie ed a vincoli di altra natura.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Allegati:

- *Relazione Tecnica progetto -messa in sicurezza patrimonio comunale – realizzazione tettoia e vetrina locale commerciale;*
- *Elaborato grafico -messa in sicurezza patrimonio comunale – realizzazione tettoia e vetrina locale commerciale;*

**IL TECNICO ESPERTO
IN MATERIA
PAESAGGISTICA
Arch. Alessandro Paolucci**

Il Responsabile del Servizio

Micigliano 05-07-2021

F.to SALVATI EMILIANO

COPERTURA FINANZIARIA

Visto: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, della legge 267/2000, e per l'imputazione della spesa.

Micigliano, li

*Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
F.to Sabrina Cesari*

TRASMISSIONE DETERMINAZIONE

la presente determinazione viene inviata:

- ◇ Sindaco
- ◇ Albo Pretorio
- ◇ Segreteria Comunale
- ◇ Responsabile Settore Amministrativo Informatico
- ◇ Responsabile Settore Tecnico
- ◇ Responsabile Settore Contabile

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal 05-07-2021 al 20-07-2021.

348

Micigliano, li 21-07-2021

Il messo notificatore
F.to Borseti Loretana